



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 04/07/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1223

Esecuzione ordinanza del TAR Puglia Sezione Seconda n. 00259/2012 decisa il 12.4.2012.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Premesso:

Che con nota prot.13575 del 9.3.2009 della Provincia di Foggia, sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale per la Puglia, si constatava la riduzione della consistenza complessiva dell'AA.T.V. denominata "Monte Alvaro" del sig. Piccolo Vincenzo ad ha 234.44.26, per l'intervenuta preclusione prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 21.11.2000 n.353;

Che in data 5.2.2010, presso la Provincia di Foggia, Ufficio Agricoltura Caccia e Pesca, si è tenuta una riunione attinente la problematica della concessione della AA.T.V.: "Monte Alvaro", in cui sono intervenuti i rappresentanti della Regione Puglia-Servizio Caccia, il Corpo Forestale dello Stato, la stessa Provincia di Foggia, il Comune di Rocchetta S. Antonio, nonché il concessionario Piccolo Vincenzo, invitato ma assente, nella quale si è constatata la mancanza dei requisiti come per legge dovuti;

Che la Provincia di Foggia ha proposto la revoca della concessione in parola, in quanto parte dei territori dell'Azienda sono stati percorsi dagli incendi del giugno 2007, riducendo le aree disponibili agli usi di cui al R.R. n.6/2000, ad ha 234.44.26, requisito non rispondente a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, che stabilisce per le AA.T.V. l'impossibilità di avere superfici inferiori ad ha 300 e superiori ad ha 1.500;

Che già con Deliberazione di Giunta regionale n.761 del 16.3.2010 si revocava la concessione in argomento, per le motivazioni di cui al punto precedente;

Che la revoca della concessione sopraemarginata è stata sottoposta, ai sensi e per gli effetti del R.R. n.6/2000, articolo 6 comma 6, al parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale nella seduta del 9 novembre 2010, atto endoprocedimentale dell'istruttoria, in ossequio dell'Ordinanza del TAR Puglia di Bari n.522/2011;

Che, con deliberazione della Giunta Regionale n.1787 del 2.8.2011, si reiterava la revoca, ai sensi e per gli effetti del R.R. n.6/2000, della concessione dell'AA.T.V., denominata "Monte Alvaro", sita in agro del Comune di Rocchetta S. Antonio di ha 234.44.6, attualmente disponibili, a causa degli incendi del giugno del 2007, assottigliando le aree destinate agli usi di cui al Regolamento regionale precitato che stabilisce per le AA.T.V. l'impossibilità di avere superfici inferiori ad ha 300 e superiori ad ha 1.500;

Che, in risposta alla nota regionale n.1911 del 30.5.2012, con cui si richiedeva l'effettuazione di un sopralluogo sulle aree interessate, in applicazione dell'ordinanza del TAR Puglia di Bari n.259/2012, l'Ufficio Caccia della Provincia di Foggia ha comunicato che, rifacendosi al primo sopralluogo, per ciò

che concerne le aree percorse da fuoco della AA.T.V. "Monte Alvaro", oltre i limiti di legge, il rilievo saliente "scaturiva" dal fatto che all'articolo 10 della Legge 21.11.2000 n.353 si prevede il divieto temporaneo di dieci anni, di esercizio su tali aree dell'attività di pascolo e di caccia e che nel caso di specie si tratterebbe dell'applicazione della normativa vigente "che ha introdotto sistemi di salvaguardia degli habitat";

#### COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera k) della L.R. n.7/97 e dell'articolo 6 comma 6 del R.R. n.6/2000;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanime espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di fornire i chiarimenti richiesti nell'Ordinanza del TAR n.259 del 2012 nel senso che:

1. Per quanto attiene l'interpretazione dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, la Regione ha interpretato, nel caso di specie, il requisito dimensionale in termini sostanziali e funzionali (nel senso che i 300 ha richiesti devono essere servibili per l'uso agro- turistico-venatorio). Le cause della determinazione regionale rinvencono sia dal divieto legale di esercizio di attività venatoria nelle aree boschive colpite da incendio, sia dall'impossibilità di fatto di adibizione a tale uso, indipendentemente dalla natura boschiva o di pascolo-seminativo delle aree colpite da incendio;

2. Per quanto, invece, attiene gli accertamenti espletati per verificare lo stato dell'area colpita da incendio, l'Ufficio Caccia della Provincia di Foggia ha comunicato che, rifacendosi ad un primo sopralluogo, per ciò che concerne le aree percorse da fuoco della AA.T.V. "Monte Alvaro", oltre i limiti di legge, il rilievo saliente "scaturiva" dal fatto che all'articolo 10 della Legge 21.11.2000 n.353 si prevede il divieto temporaneo di dieci anni, di esercizio su tali aree dell'attività di pascolo e di caccia e che nel caso di specie si tratterebbe dell'applicazione della normativa vigente "che ha introdotto sistemi di salvaguardia degli habitat"; che è stato effettuato poi, in ossequio dell'Ordinanza del TAR Puglia-Sezione Seconda sopraemarginata, da parte del Corpo Forestale dello Stato- Comando Stazione di Ascoli Satriano, un sopralluogo, in data 5 giugno c.a., dal quale si evince che " l'area totale percorsa dal fuoco e facente parte dell'A.A.T.V. "Monte Alvaro" si estende per ha 96 circa, di cui ha 23 circa di seminativo e ha 73 circa di superficie boscata", laddove sono evidenti i danni causati dal passaggio del fuoco per il 70% di quest'ultima, mentre per la parte non boscata, sempre percorsa da fuoco, risulta seminativa ma allo stato attuale non coltivata e ricoperta da graminacee;

3. di confermare la revoca, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n.6/2000, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono interamente richiamate e riportate, della concessione dell'AA.T.V. "Monte Alvaro, sita in agro del Comune di Rocchetta S.Antonio, di ha 234.44.26, attualmente disponibili;
4. di dare mandato alla Provincia di Foggia, competente per territorio, di provvedere, per il seguito di competenza, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.27/1998 e R.R. n.6/2000
5. di pubblicare il presente atto sul BURP;
6. di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, sia alla Provincia di Foggia che al sig. Vincenzo Piccolo, Corso G.Piccolo n.30 71020 Rocchetta S.Antonio (FG), per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott. Nichi Vendola

---